



**REGOLAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE AREE ALL'APERTO DI
PERTINENZA DELL'ISTITUTO CATERINA CANIANA DI BERGAMO
Delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 27/03/2015**

Art. 1 – Principi

L'Istituto Caterina Caniana di Bergamo, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti - Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; Legge 16 Gennaio 2003 n. 3; Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, art. 4, come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'istituzione scolastica opera affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere ed improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza e alla legalità, quindi al rispetto delle regole anche quando queste impongono delle limitazioni.

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo

In applicazione delle norme citate all'art. 1, vige il divieto assoluto di fumo – esteso per legge anche alle sigarette elettroniche – in ogni locale dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza: cortile, parcheggio e aree verdi all'interno della recinzione.

Al personale dell'Istituto e agli studenti viene fornita una puntuale ed esauriente informazione circa il divieto vigente. Negli spazi prospicienti alle aree di cui al comma precedente sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il Dirigente scolastico nomina i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

E' compito dei responsabili:

- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- utilizzare l'apposito modulo di contestazione. Allegato al presente verbale.

Presupposti dell'accertata violazione sono una corretta e diffusa informazione circa il divieto di fumo e l'apposizione dei cartelli informativi, in posizione ben visibile nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto C. Caniana e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 – Sanzioni

In applicazione delle normative citate, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

Nei confronti del personale dell'Istituto C. Caniana che non osservasse il divieto di fumo l'applicazione della sanzione amministrativa non esclude l'avvio di procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Bergamo, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Copia della documentazione va consegnata al Dirigente scolastico dell'Istituto C. Caniana.

Art. 6 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

